



Città di Torre del Greco

Città Metropolitana di Napoli

IMPOSTA DI SOGGIORNO 2025 INFORMATIVA PER I GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE

L'imposta di soggiorno è stata adottata dal Comune di Torre del Greco in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 e s.m.i. con delibera di Consiglio Comunale nr. 56 del 25/09/2024 che ne approva lo specifico Regolamento applicativo **a decorrere dal 1° Gennaio 2025.**

Con delibera di G. C. n. 290/2024 sono state approvate le tariffe per l'anno 2025.

Il presupposto dell'imposta è il soggiorno per notte in strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Torre del Greco, come definite dalla normativa in materia di turismo. Le strutture ricettive sono: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla **locazione breve**, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, ubicati nel territorio del Comune di Torre del Greco.

L'imposta è dovuta *per persona e per ciascun soggiorno per notte*, fino ad un massimo di 14 pernottamenti consecutivi. Si ha consecutività anche quando nello stesso soggiorno sono coinvolte più strutture ricettive.

Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli forniti in collaborazione con Provincia e Regione, quelli a sostegno delle strutture ricettive nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, ambientali e quelli relativi ai servizi pubblici locali.

CHI DEVE PAGARE

È soggetto passivo dell'imposta il cliente non residente che pernotta nelle strutture ricettive che si trovano nel territorio del Comune di Torre del Greco e che non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune di Torre del Greco.

CHI È ESENTE

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti appartenenti alle seguenti categorie, che debbono presentare al gestore della struttura ricettiva la certificazione prevista come di seguito riportato:

Let.	Categoria di esenzione	Certificazione richiesta per esenzione
A)	I minori fino al compimento del sedicesimo anno di età	<i>Modello dedicato</i>
B)	i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente; qualora il paziente fosse un minore o portatore di handicap non autosufficiente, l'esenzione è estesa ad entrambi i genitori accompagnatori	<i>Certificazione della struttura sanitaria o di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la terapia ed il relativo periodo delle prestazioni, da presentare al gestore della struttura ricettiva, L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente</i>
C)	i pazienti in trattamento sanitario in day-hospital presso strutture sanitarie del territorio comunale	
D)	il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, alle forze di polizia provinciali o locali, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla protezione civile e alla Croce Rossa che soggiornano per esigenze di servizio e non per servizi pagati in qualità di privati	<i>autocertificazione attestante che il soggiorno presso la struttura ricettiva è dovuta alle circostanze previste</i>
E)	i soggetti che soggiornano per prestare servizio di volontariato per eventi straordinari o di emergenza o a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per finalità di soccorso umanitario	
F)	i soggetti che soggiornano causa eventi e calamità naturali	
G)	i soggetti che soggiornano per motivi di studio, iscritti a qualunque scuola, legalmente riconosciuta, con sede in Torre del Greco	<i>certificazione della struttura scolastica attestante i requisiti</i>
H)	i rifugiati politici	<i>documentazione attestante lo status di rifugiato politico rilasciato dalla competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale.</i>
I)	le persone disabili, con disabilità non inferiore all'80% certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri, più un accompagnatore	<i>Idonea Certificazione</i>

J)	gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che presentano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti. Ai fini della presente esenzione, per gruppo organizzato si intende il gruppo in viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale con unica prenotazione e che alloggia nella medesima struttura ricettiva	Idonea Certificazione o Autocertificazione
K)	i dipendenti del gestore della struttura ricettiva che ivi svolgono la loro attività lavorativa	
L)	gli ospiti a titolo gratuito per promozione da parte della struttura ricettiva, previa comunicazione al Comune di Torre del Greco	
M)	le persone ospitate dalle strutture ricettive a titolo gratuito su richiesta dell'Amministrazione comunale o di altro ente pubblico (in tal caso previo preventivo assenso del Comune di Torre del Greco) per finalità di promozione e sviluppo del territorio cittadino	nessuna certificazione

QUANTO SI PAGA (delibera G.C. 290/2024)

Le tariffe 2025 sono state determinate come di seguito indicate, per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo giorni **14 (quattordici)** effettuato nelle strutture alberghiere e complementari:

STRUTTURE RICETTIVE	Imposta per persona per ogni pernottamento fino ad un massimo di giorni 14 consecutivi
Cinque stelle	€ 3,00
Quattro e tre stelle	€ 2,00
Due stelle	€ 1,50
Una stella ed altri operatori	€ 1,00

OBBLIGHI DEI GESTORI

Il gestore delle strutture ricettive e il soggetto che incassa il canone o corrispettivo della locazione breve, o che interviene nel pagamento del predetto canone o corrispettivo, sono definiti responsabili del pagamento dell'imposta con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della comunicazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale, pertanto, sono tenuti a:

- 1) **INFORMARE** i propri ospiti dell'istituzione ed applicazione dell'imposta di soggiorno mediante materiale informativo redatto almeno in italiano ed inglese;
- 2) **RICHIEDERE** l'iscrizione delle proprie strutture sul portale;
- 3) **RICHIEDERE IL PAGAMENTO** dell'imposta di soggiorno al momento della partenza del soggiornante e rilasciare relativa quietanza;
- 4) **RIVERSARE**, per ciascuna struttura ricettiva, al Comune, entro il sedicesimo giorno del mese successivo, l'imposta di soggiorno riscossa nel mese oggetto di dichiarazione tramite avviso di pagamento generato dal portale dopo l'inserimento delle presenze mensili.
- 5) **DICHIARARE** mensilmente, al Comune di Torre del Greco, entro il sedicesimo giorno del mese successivo sul portale predisposto dal Comune, le seguenti informazioni:
 - il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura;
 - il relativo periodo di permanenza (numero di pernottamenti complessivi);
 - il numero dei pernottamenti soggetti all'imposta;
 - il numero di pernottamenti esenti dal pagamento, in base all' articolo 7 del Regolamento;
 - il numero di pernottamenti non soggetti al pagamento dell'imposta;
 - l'imposta dovuta;
 - gli estremi del riversamento delle somme al Comune.

La dichiarazione mensile va effettuata anche se, per il medesimo periodo, non è dovuto alcun riversamento di imposta al Comune.

6) **PRESENTARE** entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento e cioè entro il 30 gennaio di ciascun anno, al Comune di Torre del Greco Settore Tributi - Ufficio Imposta di Soggiorno, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 267/2000, il conto di gestione redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (Mod. 21)

VIOLAZIONI e SANZIONI a carico del GESTORE (art. 9 Reg.)

Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 27/12/2006, n. 296. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo si rinvia a quanto previsto dall'art. 9 del Vigente Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno.

Le omissioni e/o le irregolarità commesse dai gestori – fatte salve le responsabilità di natura penale – sono soggette alle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267

Le violazioni al vigente Regolamento dell'imposta sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18/12/1997 n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del medesimo regolamento, come di seguito riportato in sintesi:

A carico del GESTORE	
Violazione	Sanzione
Omessa iscrizione al portale comunale	da € 200 a € 500
Obbligo informazione ospiti	da € 100 a € 500
Omesso, parziale o tardivo versamento	30% dell'imposta dovuta
Omessa, infedele presentazione della dichiarazione	Dal 100% al 200% dell'importo dovuto
Mancata conservazione dichiarazione esenzione ospiti	da € 150 a € 500
La misura annua degli interessi è stabilita secondo il tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.	

RIMBORSI e COMPENSAZIONI

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune di Torre del Greco, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento; qualora l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad euro 200,00 la compensazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a € 10,00 (dieci).

Modulistica ON-LINE SU INTERNET

Sul sito del Comune di Torre del Greco all'indirizzo www.comune.torredelgreco.na.it, sezione: imposta di soggiorno

INFORMAZIONI E RICHIESTE

Ufficio Tributi – Via Calastro presso Complesso ex MMM - 80059 Torre del Greco (NA)

Telefono 0818830614 / 0818830604

Mail: ufficio.tributi@comune.torredelgreco.na.it - PEC: tributi.torredelgreco@asmepec.it

Sportello: mercoledì 9:00/12:00